

ACCORDO QUADRO 26 OTTOBRE 2017

PIANO DI ESODO: PRESTAZIONI E REQUISITI

NOTA PER I DIRIGENTI SINDACALI FISAC CGIL

L'ACCORDO QUADRO AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE 2019-2020 sottoscritto in data 26 ottobre prevede per coloro che hanno **diritto alla prestazione pensionistica entro il 01.01.2025** un piano di esodo che contiene alcuni elementi di rilevante novità rispetto a precedenti intese che stabilivano il ricorso alla parte straordinaria del Fondo di solidarietà di settore:

- **l'assenza di previsioni circa eventuali integrazioni economiche dell'assegno straordinario erogato in forma rateale** dal Fondo (integrazioni che in passato avevano garantito una soglia minima, per esempio l'80% dell'ultima retribuzione);
- un trattamento particolare in caso di **erogazione in unica soluzione**.

Con questa nota, **RISERVATA ai Dirigenti sindacali FISAC CGIL**, proponiamo un approfondimento sulle prestazioni del Fondo alla luce sia delle norme contenute nel D.M. n. 83486/2014 che dell'Accordo quadro 26 ottobre 2017.

In chiusura sono inoltre forniti alcuni chiarimenti utili a individuare la platea di coloro che in base all'Accordo sono in possesso dei requisiti per accedere in forma incentivata alla pensione.

FONDO DI SOLIDARIETÀ - PARTE STRAORDINARIA: PRESTAZIONI

Il trattamento economico è determinato in base al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, (di recepimento degli accordi sindacali nazionali sul Fondo) in base al quale il valore netto della prestazione erogata dal Fondo ("assegno straordinario") è pari all'**importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione**.

In altri termini l'assegno straordinario erogato è pari all'**importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione** (anticipata o di vecchiaia, a seconda di quella che si matura per prima).

Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico fino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo (lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), tale importo è **ridotto** secondo le seguenti percentuali:

- | | | |
|--------------|---|-----------------|
| • 8% | se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a | € 38.000 |
| • 11% | se la retribuzione annua lorda è superiore a | € 38.000 |

Tali riduzioni si applicano alle quote di trattamento derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012.

È opportuno sottolineare che le suddette riduzioni non trovano invece applicazione:

- nei casi di **calcolo della pensione fino al 31 dicembre 2011 con il sistema misto** (lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995);
- nei casi di **calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo** (lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e lavoratrici con accesso alla pensione con la c.d. "opzione donna").



Alla luce dei criteri sopra esposti siamo in grado di indicare quanto percepirà un lavoratore nel Fondo?

*La risposta purtroppo è **NO**.*

Possiamo però suggerirgli di dotarsi di PIN dell'INPS e accedere al sito www.inps.it dove è disponibile il servizio personalizzato "La mia pensione futura"¹ che permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione lorda al termine dell'attività lavorativa.

TRATTAMENTI ACCESSORI IN CASO DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA RATEALE

Premio di tempestività

Coloro che accederanno al Fondo, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, avendo presentato la **domanda entro il 30.11.2017** (quindi in anticipo rispetto al termine ultimo, fissato nel 20.12.2017) riceveranno quale incentivazione all'esodo un importo lordo tale da generare **2 mensilità nette**.

Altri trattamenti economici e normativi accessori

Sempre a coloro che accederanno al Fondo con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà riconosciuta quale incentivazione all'esodo una somma pari al valore attualizzato dei **contributi aziendali alla previdenza complementare che maturerebbero nel periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà**.

Inoltre saranno riconosciute, **fino alla decorrenza del trattamento pensionistico**, con i medesimi criteri e misure tempo per tempo previsti per il personale in servizio:

- le **condizioni bancarie**, ivi compresi i finanziamenti, fatto salvo il merito creditizio;
- la copertura all'**assistenza sanitaria**, che sarebbe stata riconosciuta in qualità di dipendenti fino alla data di maturazione del diritto a pensione;
- le **polizze assicurative** per infortunio extraprofessionale e per il caso morte, eventualmente in essere alla data dell'Accordo, con le medesime prestazioni previste per il personale in servizio, a condizione che gli interessati autorizzino al momento dell'adesione al piano di esodo l'addebito sul conto corrente degli eventuali relativi oneri individuali correlati alle polizze stesse.

ASSEGNO STRAORDINARIO: CONTRIBUZIONE CORRELATA IN CASO DI FRUIZIONE IN FORMA RATEALE

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti per la pensione, è versata dal Fondo la **contribuzione correlata**. Tale contribuzione è **utile sia per la maturazione del diritto alla pensione, sia per la determinazione della sua misura**.

Considerato che per il calcolo della contribuzione si utilizza la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese di accesso al Fondo, per i colleghi a **part time** è conveniente rientrare a tempo pieno (si determina un aumento della contribuzione correlata): per questa ragione l'accordo prevede l'accoglimento delle domande di ripristino a tempo pieno formulate dal personale a tempo parziale che intenda accedere al Fondo di solidarietà.

Qualora l'erogazione dell'assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in **unica soluzione**, la **contribuzione correlata** non è dovuta e **non viene versata**.

¹ Dal seguente link si accede direttamente alla scheda: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50033>

ASSEGNO STRAORDINARIO: EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE

Il Decreto sul Fondo prevede che il lavoratore possa optare per l'erogazione in unica soluzione. In tal caso, l'assegno straordinario una tantum (calcolato in base al D.M. n. 83486/2014) sarebbe pari a un importo corrispondente al **60% di quanto sarebbe spettato se l'erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale**.

L'Accordo quadro del 26 ottobre 2017 prevede invece l'incremento al 100% (quindi viene erogato lo stesso importo complessivamente riconosciuto in forma rateale) a condizione che il dipendente si impegni a **non svolgere attività in concorrenza** con l'azienda di provenienza.

In caso di erogazione in **unica soluzione**, la **contribuzione previdenziale correlata** non è dovuta e **non viene versata** dall'azienda (contrariamente a quanto avviene in caso di erogazione in forma rateale).

Pertanto la scelta di tale opzione può determinare un ritardo nella maturazione del diritto a pensione per coloro che erano destinati ad andare in pensione anticipata (verrebbero infatti a mancare dei periodi contributivi), salvo il caso che intraprendano un'attività lavorativa che consenta di integrare i periodi mancanti.

Inoltre in caso di erogazione in unica soluzione **non sono previsti i trattamenti accessori** riconosciuti in caso di erogazione in forma rateale, ovvero:

- il premio di tempestività,
- il riconoscimento dei contributi aziendali alla previdenza complementare,
- le condizioni bancarie e i finanziamenti,
- la copertura all'assistenza sanitaria,
- le polizze assicurative per infortunio extraprofessionale e per il caso morte.

ASSEGNO STRAORDINARIO: REGIME FISCALE

Gli assegni straordinari, erogati sia in forma rateale sia in unica soluzione, sono soggetti al regime della **tassazione separata**, con l'utilizzo dell'aliquota TFR.

Il lavoratore in esodo non può beneficiare di detrazioni fiscali (a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini IRPEF).

In compenso, l'**esodato** che non percepisca redditi personali (escluso l'assegno) superiori al limite annuo di € 2.840,51 può essere **assunto fiscalmente a carico dal coniuge**, il quale potrà usufruire delle detrazioni per esempio per spese mediche (per gli interessi passivi dei mutui è necessario che il mutuo sia intestato a entrambi i coniugi).

ASSEGNO STRAORDINARIO: LIQUIDAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

L'assegno straordinario è liquidato con **decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro** (fatti salvi i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'INPS, generalmente dell'ordine dei **3-4 mesi**), ed è erogato per **13 mensilità**.

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e **non di pensione**:

- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
- non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria;
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare).

Il lavoratore ha l'onere di presentare in tempo utile la **domanda di pensione**, non essendo prevista la trasformazione automatica dell'assegno straordinario in pensione.

Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" e **non sono reversibili**. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto

anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario.

ASSEGNO STRAORDINARIO: ISCRIZIONE AL SINDACATO

I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario hanno la facoltà di aderire a una delle Organizzazioni Sindacali di settore: nella **modulistica per l'accesso al Fondo** (che i colleghi generalmente ricevono tramite mail prima della cessazione dal servizio) è inclusa la sezione **"Delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali"** compilando la quale è possibile non solo confermare l'adesione alla FISAC se già iscritti, ma anche aderire *ex novo* se provenienti da altre Organizzazioni, o non iscritti ad alcun Sindacato. La dicitura da riportare è **FISAC/CGIL 1/B**.

DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA AGO CON DECORRENZA NON OLTRE IL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI PREAVVISO CONTRATTUALE - CHIARIMENTO

Per verificare se un lavoratore che matura i requisiti pensionistici nel 2018 in base all'Accordo potrà andare direttamente in pensione (beneficiando dell'incentivo all'esodo previsto all'art. 2.3)² o se dovrà accedere (sia pure per un periodo limitato) al Fondo di solidarietà, occorre fare riferimento alla **tabella sui preavvisi** allegata al CCNL e riportata di seguito. Sulla base del livello e dell'anzianità del lavoratore si computa, a partire dal 31.01.2018, il termine del periodo di preavviso contrattuale; per esempio, a un quadro direttivo con almeno 15 anni di anzianità spetta un preavviso di 8 mesi: calcolando 8 mesi a partire dal 31.01.2018 si ottiene la data del 30.09.2018: il lavoratore in questione accederà direttamente alla pensione se matura i requisiti pensionistici entro il 30.09.2018 (o anche entro il 01.10.2018, in quanto il primo giorno del mese successivo è parificato all'ultimo di quello precedente). Se la data di maturazione dei requisiti pensionistici è successiva dovrà accedere al Fondo.

PREAVVISI (allegato n. 6 CCNL)

Quadri direttivi	- con anzianità non superiore a 5 anni	5 mensilità
	- con anzianità da 5 a 10 anni	6 mensilità
	- con anzianità da 10 a 15 anni	7 mensilità
	- con anzianità superiore a 15 anni	8 mensilità
3 ^a area professionale 2 ^a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)	- con anzianità non superiore a 5 anni	3 mensilità
	- con anzianità da 5 a 10 anni	4 mensilità
	- con anzianità da 10 a 15 anni	5 mensilità
	- con anzianità superiore a 15 anni	6 mensilità
2 ^a area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)	- con anzianità non superiore a 5 anni	2 mensilità
	- con anzianità da 5 a 10 anni	2 ¼ mensilità
	- con anzianità da 10 a 15 anni	3 mensilità
	- con anzianità superiore a 15 anni	4 mensilità
1 ^a area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie	- con anzianità non superiore a 5 anni	1 ½ mensilità
	- con anzianità da 5 a 10 anni	2 mensilità
	- con anzianità da 10 a 15 anni	2 ½ mensilità
	- con anzianità superiore a 15 anni	3 mensilità

² Incentivi per i dipendenti appartenenti alle Società già facenti parte del Gruppo UBI alla data del 31.03.2017, di cui all'art. 2.1, 2° comma, lettera b)

Età all'atto della risoluzione del rapporto	N. mensilità
Fino al compimento del 61° anno	6 mensilità
Oltre i 61 anni e fino al compimento del 63° anno	5 mensilità
Oltre i 63 anni	4 mensilità
Opzione donna	15 mensilità
Titolari pensioni di invalidità o altro requisito previdenziale correlato alla diversa abilità	15 mensilità